Borno
Breno
Cividate C.
Malegno
Niardo
Ossimo

UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA

Sede Unione: BRENO – Provincia di Brescia – Piazza Alpini n. 1 – CAP 25043
Tel. 0364/22145 – Fax 0364/323280 –
E-mail: uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it
www.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it – P.IVA e C.F. 03299440986

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 134 del 22 ottobre 2018

OGGETTO: Disciplina provvisoria della circolazione:
Istituzione temporanea del divieto di transito in Via Castello a Breno, per lavori di posa nuova tubazione gas metano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata in data 19 ottobre 2018 da Vitali Luca, direttore lavori presso la Piazza Ronchi in Comune di Breno, per consentire i lavori di posa nuova tubazione gas metano;
Vista l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di scavo ed il parere favorevole dell' Amministrazione Comunale e del Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Breno posta in calce alla domanda;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto Presidenziale n. 02 del 30 Giugno 2016, di nomina del Responsabile di Servizio (Comandante Polizia Locale);
Visto il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: "Il Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA CASTELLO A BRENO, DAL GIORNO 22/10/2018 AL GIORNO 26/10/2018.-

DEMANDA

Al richiedente e all'esecutore dei lavori:

di provvedere alla collocazione della prescritta segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 10/07/02, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. In particolare di ottemperare scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del regolamento del Codice della Strada:
In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 67 D.P.R. n. 495/1992, durante la realizzazione delle opere, ha l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, ed è responsabile per i danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori, oggetto della presente ordinanza e fino alla loro completa ultimazione, il titolare è solidamente responsabile con la ditta esecutrice delle opere. E' inoltre tenuto ad adottare tutte le previdenze ed accorgimenti (compreso l'uso di cartelli, segnali, ripari, dispositivi luminosi, ecc...) necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, ad impiegare le cautele atte ad evitare incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 285/92 e negli articoli dal 30 al 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

Che la presente venga trasmessa all'Ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e/o competenza;
Che la presente venga notificata al richiedente, anche trasmettendola via fax o altro mezzo idoneo e che la stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Antichi Borghi di Vallecamonica, e trasmessa al Comune interessato per gli eventuali adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza;

AVVERTE CHE

Che la presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante l'installazione della segnaletica stradale;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, i funzionari Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. sezione di Brescia, ai sensi della Legge 1034/1971, ovvero presentando ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

IL COMANDANTE
(Comm. Capo Silvestro Bonomelli)